Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it - asoalessandria@pec.ospedale.al.it *(solo certificata)*

# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

## N. 574 DEL 28/12/2022

OGGETTO: ADOZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE PER L`INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE CONFERITE AI LAVORATORI INCARICATI`` (NESSUNA SPESA)

Struttura Proponente: Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile Struttura: Modeo Federico

DIRETTORE GENERALE. – Dott. Valter ALPE
(ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO. – Dott. Massimo CORONA
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.345 del 09.06.2021)

DIRETTORE SANITARIO – Dr.Luciano BERNINI
(Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n.344 del 09.06.2021)

Atto firmato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa e conservato a norma di legge.

**OGGETTO: ADOZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE PER L`INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE CONFERITE AI LAVORATORI INCARICATI`` (NESSUNA SPESA)**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il soggetto proponente ed il responsabile del procedimento attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni in essa indicate

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

**D E L I B E R A**

1. di adottare il "Regolamento aziendale per l'individuazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a garanzia del rispetto delle attribuzioni normative conferite ai lavoratori incaricati" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

Allegato n. 1

**PROPOSTA N. 650 DEL 22/12/2012**

OGGETTO: ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE CONFERITE AI LAVORATORI INCARICATI" (NESSUNA SPESA)

Struttura proponente: S.S.a. Servizio di Prevenzione e Protezione

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi;

RICHIAMATA la Deliberazione n.452 del 06/10/2022 ad oggetto "Revisione del Manuale dei Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro";

PREMESSO che l'art. 47 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. disciplina l'istituzione e l'elezione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

PREMESSO che l'art. 50 del D.Lg.81/08 e s.m.i. definisce le attribuzioni che il Datore di Lavoro e i Dirigenti per la sicurezza devono garantire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dispone che le modalità per l'esercizio delle relative funzioni di rappresentante siano stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale;

PREMESSO che l'art.30 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. impone che venga adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento, tra gli altri, degli obblighi giuridici relativi alla consultazione dei lavoratori per la sicurezza;

DATO ATTO che il CCNL Comparto Sanità 21.05.2018, il CCNL Area Sanità 19.12.2019 e il CCNL Area Funzioni Locali per la Dirigenza Area Amministrativa Tecnica e Professionale 17.12.2020 non stabiliscono le modalità di esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come indicato dal succitato art. 50 del D.Lgs.81/08;

DATO ATTO che il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto il 10 luglio 1996 nel definire gli aspetti applicativi riguardanti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni demanda alla contrattazione decentrata la possibilità di individuare diverse modalità di rappresentanza;

RILEVATA la necessità di adottare, nell'ambito di revisione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro riportato in premessa, uno specifico regolamento aziendale che assicuri l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza mediante la definizione di modalità applicative per l'esercizio delle funzioni attribuite ai lavoratori incaricati dal succitato art. 50 del D.Lgs.81/08;

DATO ATTO che il “Regolamento aziendale per l’individuazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a garanzia del rispetto delle attribuzioni normative conferite ai lavoratori incaricati” è stato oggetto di specifico Accordo tra la delegazione Aziendale e le Delegazioni Sindacali, sottoscritto in data 08 settembre 2022 con il personale dei livelli Comparto Sanità, sottoscritto in data 12 settembre 2022 con la Delegazione Sindacale Dirigenza Amministrativa Tecnica Professionale e sottoscritto altresì in data 17 ottobre 2022 con la Delegazione Sindacale Dirigenza Area Sanità;

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE

1. di adottare il “Regolamento aziendale per l’individuazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a garanzia del rispetto delle attribuzioni normative conferite ai lavoratori incaricati” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

IL DIRIGENTE SSa **Servizio di Prevenzione e Protezione**.
**Modeo Federico**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
**Modeo Federico**

AO AL Azienda Ospedaliera di ALESSANDRIA Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

*Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA*
*Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it*
*info@ospedale.al.it*

*asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)*

*C.F. – P.I. 01640560064*

# REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE CONFERITE AI LAVORATORI INCARICATI

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# PREMESSE

## *Presupposto normativo generale*

La partecipazione, la consultazione, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sono richiamate dall'art. 15 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (di seguito T.U.) quali misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stessi.

L'importanza del coinvolgimento dei lavoratori è ribadita anche dall'art. 18 dello stesso decreto che pone in capo al Datore di Lavoro e ai Dirigenti i seguenti obblighi a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS):

n) consentire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi che è consultato esclusivamente in azienda;
p) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi da interferenze che è consultato esclusivamente in azienda;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del T.U.;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del T.U..

Al fine di fornire al RLS le opportune garanzie, le sue attività sono regolamentate dall'art.50 del T.U. che ne definisce "*fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva*" le relative attribuzioni specificando che "*le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1* (n.d.r. dell'art.50) *sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale*".

Tutto ciò premesso, rilevato che a norma dell'art.30 del T.U. l'Azienda è tenuta ad adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione e di gestione assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi tra gli altri "*alle attività di natura organizzativa, quali* [omissis], ***riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza***", l'Azienda Ospedaliera e le Rappresentanze Sindacali convengono circa la necessità di disciplinare i suddetti obblighi nel presente Regolamento aziendale appositamente concordato e condiviso.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Finalità e obiettivi*

Il Regolamento persegue la finalità di definire la modalità per l'esercizio delle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a garanzia del diritto di rappresentanza e partecipazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in modo da favorire un sistema di rapporti cooperativo e orientato al miglioramento del sistema di gestione della salute e della sicurezza del lavoro in Azienda.

Unitamente alla finalità sopra descritta, il Regolamento viene introdotto con i seguenti obiettivi:

1. prevenire situazioni di conflittualità e/o contenziosi tra l'Azienda e i dipendenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro
2. dotare le cosiddette figure della sicurezza di un riferimento aziendale che disciplini i rapporti con i RLS e chiarisca i propri obblighi rispetto alle funzioni attribuite ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
3. fornire ai RLS uno strumento che raccolga tutte le informazioni utili per lo svolgimento effettivo del proprio ruolo
4. regolamentare in un unico documento tutte le procedure e/o prassi non codificate in modo da chiarire e legittimare i soggetti coinvolti nell'identificazione e nel riconoscimento dei RLS
5. snellire e semplificare le comunicazioni tra Azienda e RLS, riducendo il tempo di lavoro improduttivo delle varie funzioni aziendali dovuto ad un sistema di comunicazione inefficace
6. garantire il perseguimento delle finalità sopra declinate nel rispetto degli scopi sociali attribuiti all'Azienda dall'Atto Aziendale.

## *Campo di applicazione*

Fatti salvi le finalità e gli obiettivi declinati nel paragrafo precedente, il Regolamento è introdotto con il seguente campo di applicazione:

1. modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
2. risorse e tutele attribuite ai lavoratori individuati
3. modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
4. modalità di svolgimento delle attività su iniziativa del lavoratore incaricato
5. modalità di applicazione e monitoraggio dell'efficacia del presente regolamento.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Presupposti normativi connessi alle specificità aziendali*

L'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria è un'azienda sanitaria di 2.387 dipendenti a tempo indeterminato (dato riferito al 31/12/2020) distribuiti nelle seguenti sedi operative:

- ✓ Presidio "SS. Antonio e Biagio" (via Venezia 16, Alessandria)
- ✓ Presidio "Cesare Arrigo" (Spalto Marengo 46, Alessandria)
- ✓ Presidio "Teresio Borsalino" (Viale Fornanini 42, Alessandria)
- ✓ Poliambulatorio "Ignazio Gardella" (Via Don Gasparolo 4, Alessandria)
- ✓ Sede Uffici Amministrativi (via Santa Caterina da Siena 30, Alessandria)
- ✓ Centrale Operativa 118 (Strada vicinale del Mezzano, Località Fornace Guerci – Alessandria) e relative basi di soccorso (distribuite tra le province di Alessandria, Asti e Vercelli)

La popolazione lavorativa è distribuita in diversi profili professionali afferenti:

- ✓ n.1.916 lavoratori all'area del comparto (1.486 donne e 430 uomini)
- ✓ n.414 lavoratori afferenti alla dirigenza medica (218 donne e 196 uomini)
- ✓ n.57 lavoratori afferenti alla dirigenza non medica (46 donne e 11 uomini)

Stante quanto sopra riportato trova applicazione l'art.47 del T.U. e nello specifico:

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Con riferimento al comma 5 dell'articolo sopra riportato, il presente Regolamento è approvato tenuto conto dei contratti collettivi applicabili alla popolazione lavorativa aziendale:

- ✓ CCNL Comparto Sanità 21.05.2018
- ✓ CCNL Area Sanità 19.12.2019
- ✓ CCNL Area Funzioni Locali per la Dirigenza Area Amministrativa Tecnica e Professionale 17.12.2020

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

## *Elenco riferimenti normativi*

- ✓ D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt.15, 18, 29, 30, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50
- ✓ Interpello n. 16/2014 del 06/10/2014 - Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ✓ Interpello n. 17/2014 del 06/10/2014 - Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
- ✓ Interpello n. 20/2014 del 06/10/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
- ✓ precisazioni all'Interpello n. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
- ✓ CCNL Comparto Sanità 21.05.2018
- ✓ CCNL Area Sanità 19.12.2019
- ✓ CCNL Area Funzioni Locali per la Dirigenza Area Amministrativa Tecnica e Professionale 17.12.2020
- ✓ ISO 45001:2018 con particolare riferimento al punto norma 5.4. "Consultazione e partecipazione dei lavoratori"

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# INDICE

**PREMESSE** 2

PRESUPPOSTO NORMATIVO GENERALE 2
FINALITÀ E OBIETTIVI 3
CAMPO DI APPLICAZIONE 3
PRESUPPOSTI NORMATIVI CONNESSI ALLE SPECIFICITÀ AZIENDALI 4
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI 5

**CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** 7

ARTICOLO 1 – NUMERO MASSIMO DI LAVORATORI INCARICABILI 7
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE 7
ARTICOLO 3 – INCOMPATIBILITÀ E CRITERI DI ESCLUSIONE 8
ARTICOLO 4 – CRITERI DI PREFERENZA 8
ARTICOLO 5 – DURATA, RINUNCE E SOSTITUZIONI 9
ARTICOLO 6 – DECADENZA D'UFFICIO 9

**CAPO II – RISORSE E TUTELE GARANTITE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** 10

ARTICOLO 7 – PUBBLICITÀ 10
ARTICOLO 8 – DISPONIBILITÀ DI SPAZI 10
ARTICOLO 9 – RICONOSCIMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO 11
ARTICOLO 10 – INFRASTRUTTURE DIGITALI 12
ARTICOLO 11 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 12
ARTICOLO 12 – TUTELE E OBBLIGHI 13

**CAPO III – CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA** 15

ARTICOLO 13 – RIUNIONE PERIODICA 15
ARTICOLO 14 – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI 16
ARTICOLO 15 – ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE 17
ARTICOLO 16 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVA CONSULTAZIONE 18
ARTICOLO 17 – CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 19
ARTICOLO 18 – GRUPPI DI LAVORO 20

**CAPO IV – ATTIVITÀ SVOLTA SU INIZIATIVA** 21

ARTICOLO 19 – ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO 21
ARTICOLO 20 – SEGNALAZIONI E FORMALIZZAZIONE DI RICHIESTE 22

**CAPO V – GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO** 23

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 23
ARTICOLO 22 – MONITORAGGIO E REVISIONE 23
ARTICOLO 23 – DISCIPLINA DELLE INOSSERVANZE 23

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# CAPO I – INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

## *Articolo 1 – Numero massimo di lavoratori incaricabili*

a) Al fine di garantire un'adeguata rappresentanza dei lavoratori in relazione alla complessità organizzativa e alla numerosità dei profili professionali presenti, l'Azienda consente ai lavoratori di designare un numero massimo di 08 RLS, garantendo in ogni caso il numero minimo di 06 RLS, da distribuire come segue:

   i. n.06 rappresentanti individuati tra i lavoratori del comparto

   ii. n.01 rappresentanti individuati tra i lavoratori della dirigenza medica e sanitaria

   iii. n.01 rappresentanti individuati tra i lavoratori della dirigenza ATP.

## *Articolo 2 – Modalità di individuazione*

a) L'individuazione dei RLS avviene mediante designazione da parte della RSU di riferimento entro 90 giorni dall'insediamento della stessa nelle modalità definite dal presente articolo.

b) Le RSU, verificate le disponibilità dei lavoratori all'esercizio del ruolo, individuano i lavoratori ritenuti più idonei nel numero massimo attribuibile definito all'articolo 1.

c) Nell'effettuare la designazione dei RLS le RSU tengono presente quanto definito nei successivi articoli 3 e 4.

d) La designazione dei RLS viene comunicata formalmente al Direttore Generale dell'Azienda che prende atto delle designazioni mediante apposita Deliberazione aziendale.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 3 – Incompatibilità e criteri di esclusione*

a) La figura del RLS è incompatibile con le funzioni di Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

b) Costituisce ulteriore criterio di esclusione:

   i. l'essere stato destinatario nei due anni precedenti la designazione di un procedimento disciplinare che abbia comportato una sanzione superiore al rimprovero scritto

   ii. l'essere destinatario al momento della designazione di un procedimento disciplinare che possa potenzialmente comportare una sanzione superiore alla multa

   iii. l'aver commesso reati contro la Pubblica Amministrazione

c) I criteri di esclusione e di incompatibilità riportati nel presente articolo sono da intendersi vincolanti. La designazione di un RLS che si trovi nelle condizioni di cui ai punti precedenti è da ritenersi nulla.

d) Il Direttore Generale, ricevuta la comunicazione relativa ad un RLS nella fattispecie descritta al punto c), non è tenuto a garantire al soggetto le attribuzioni di cui all'art.50 del T.U. come concordate nel presente Regolamento ed informa le RSU richiedendone la rettifica della designazione.

## *Articolo 4 – Criteri di preferenza*

a) Al fine di garantire un'effettiva e fattuale rappresentanza delle istanze dei lavoratori, le RSU, nel designare i RLS si impegnano a valutare i seguenti criteri di preferenza:

   i. rappresentanza di genere, con particolare riferimento all'attuale distribuzione donna-uomo della popolazione lavorativa;

   ii. rappresentanza dei profili professionali;

   iii. rappresentanza dei lavoratori in relazione alle sedi di lavoro.

b) I criteri di preferenza riportati nel presente articolo sono da intendersi non vincolanti. La designazione dei RLS che non tenga conto del punto precedente non comporta la nullità della designazione.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 5 – Durata, rinunce e sostituzioni*

a) La designazione del RLS è da intendersi valida, fatte salve rinunce o decadenze d'ufficio, per tutta la durata in carica della RSU designante.

b) In ogni caso la presenza dei RLS in azienda è da intendersi senza soluzioni di continuità, pertanto, anche in caso di elezioni di RSU, i RLS si intendono in carica fino alla successiva formalizzazione di nuova designazione.

c) Un RLS può rinunciare alla designazione comunicando alla RSU e al Direttore Generale la propria decisione

d) In caso di cessazioni del rapporto di lavoro da parte di un RLS il Servizio Personale trasmette l'informazione alla RSU e al Direttore Generale.

e) Nelle fattispecie sopra individuate la RSU può procedere alla designazione del RLS nelle modalità riportate all'articolo 2 senza vincoli di tempo.

f) Il posto di RLS di cui alla lettera e) può rimanere vacante ad eccezione nelle situazioni in cui il numero di RLS totali sia inferiore alle 6 unità, in tal caso la RSU deve procedere a designazione entro la cessazione del rappresentante del lavoratore.

## *Articolo 6 – Decadenza d'ufficio*

a) Un RLS è da ritenersi decaduto d'ufficio nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

   i. il lavoratore ha accettato un incarico e/o una delle assegnazioni declinate nell'articolo 3 lettera a);

   ii. il lavoratore è destinatario durante lo svolgimento dell'incarico di un procedimento disciplinare che possa potenzialmente comportare una sanzione superiore alla multa;

   iii. il lavoratore è condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione.

b) Il Direttore Generale non è tenuto a garantire ai lavoratori di cui alla lettera a) le attribuzioni di cui all'art.50 del T.U. come concordate nel presente Regolamento ed informa le RSU comunicando la decadenza della designazione.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# CAPO II – RISORSE E TUTELE GARANTITE AI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

## *Articolo 7 – Pubblicità*

a) Affinché vengano garantite ai RLS le relative attribuzioni, come definite nel presente Regolamento, dopo ogni designazione l'Azienda trasmette opportuna comunicazione alle funzioni aziendali che rivestono specifici incarichi in materia di salute e sicurezza del lavoro, ed in particolare ai Dirigenti e ai Preposti, circa i nominativi dei designati e i diritti ad essi spettanti.

b) Al fine di garantire ai lavoratori di poter disporre del supporto dei RLS, l'Azienda provvede a:

   i. pubblicare i nominativi dei RLS ed i relativi contatti nelle bacheche aziendali;

   ii. pubblicare i nominativi dei RLS ed i relativi contatti all'interno dell'Area Riservata del sito istituzionale;

c) Conformemente alle previsioni di cui all'art.18 comma 1 lettera aa), il Servizio Personale provvede a "*comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati*".

## *Articolo 8 – Disponibilità di spazi*

a) Ai RLS viene garantita la possibilità di riunirsi per le attività connesse al ruolo e precisamente:

   i. per discutere e confrontarsi in merito a specifiche contingenti problematiche e/o attività;

   ii. per ricevere i lavoratori che necessitano uno specifico supporto da parte dei loro rappresentanti;

   iii. per informare gruppi di lavoratori in merito alle attività svolte e/o alle misure di prevenzione e protezione adottate.

b) Gli spazi che possono essere mesi a disposizione dall'Azienda sono:

   i. sedi sindacali mediante richiesta da formalizzare alle RSU

   ii. Aule didattiche mediante richiesta alla S.C. IRFI

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 9 – Riconoscimento dell'orario di lavoro*

a) L'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di RLS è considerata orario di lavoro nelle modalità e nei limiti definite nel presente articolo.

b) Ad ogni RLS sono riconosciute fino a n. 40 ore annue retribuite per lo svolgimento delle proprie attribuzioni; per motivi assicurativi ed organizzativi, legati all'esigenza di distinguere questa funzione da quella istituzionale, la stessa deve essere opportunamente documentata mediante compilazione del modulo "Assenze / permessi retribuiti", sul quale deve essere altresì descritta la specifica attività svolta;

c) Il monte orario definito al punto precedente è da intendersi al netto delle attività richieste dalla Direzione Generale e/o dal Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Medico Competente, ovvero:

   i. partecipazione alle Riunioni Periodiche;

   ii. partecipazione ad incontri e/o gruppi di lavoro concordati con la Direzione Generale, con il Servizio di Prevenzione e Protezione o il Medico Competente o riferiti all'art. 18 del presente regolamento;

   iii. partecipazioni a sopralluoghi con Organi di Vigilanza;

   iv. partecipazione ad eventi formativi specifici di cui all'articolo 11;

   v. visione della documentazione, limitatamente a quella oggetto di consultazione, presso il Servizio di Prevenzione e Protezione;

   vi. partecipazione alle attività di consultazione declinate nel Regolamento all'articolo 17, lettere b), c), d) ed e).

d) Le ore per le attività di cui al punto c) sono attestate dal Servizio Personale previa trasmissione di verbale e/o registro di presenza e/o altra attestazione probante lo svolgimento delle attività.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 10 – Infrastrutture digitali*

a) Ad ogni RLS è garantito l'accesso ai computer aziendali mediante credenziali di accesso personali.

b) Ad ogni RLS è garantita una casella di posta elettronica personale.

c) Quanto garantito alle lettere a) e b) non comporta l'obbligo da parte dell'azienda di dotare ogni RLS di una postazione videoterminale.

d) L'accesso alle infrastrutture digitali potrà avvenire in qualsiasi postazione videoterminale presente nella struttura operativa di assegnazione del RLS, o in alternativa, mediante accesso alla rete VPN in collegamento remoto.

e) L'utilizzo della postazione videoterminale presente nella struttura operativa di assegnazione dovrà avvenire previa intesa con il Dirigente Responsabile della Struttura stessa al fine di non creare interferenze con le attività lavorative del servizio stesso.

f) Le infrastrutture digitali previste dal presente articolo sono garantite dalla S.C. Area ICT previa richiesta da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## *Articolo 11 – Formazione e aggiornamento*

a) Ad ogni RLS di nuova designazione è garantita la partecipazione entro 12 mesi dall'assunzione dell'incarico a specifico corso di formazione di ore 32 conforme a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'art.37 del T.U.

b) Ad ogni RLS è garantita annualmente la partecipazione a corsi di aggiornamento di ore 8 conformemente a quanto previsto dal comma 11 dell'art.37 del T.U.

c) Su richiesta del RLS l'Azienda può autorizzare, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la partecipazione ad ulteriori eventi formativi pertinenti alla funzione e alla natura delle problematiche affrontate in azienda e nei limiti del budget disponibile per la formazione.

d) I costi diretti e indiretti per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo sono interamente a carico dell'Azienda nei limiti e nelle modalità definite dal Regolamento per la formazione.

e) Limitatamente ai corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo, ai fini dell'autorizzazione alla partecipazione agli eventi, la funzione del Dirigente Responsabile del lavoratore è assunta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, fermo restando l'obbligo da parte del RLS di informare tempestivamente il proprio Responsabile al fine di una corretta programmazione delle attività lavorative del Servizio di appartenenza.

f) Le ore di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo sono riconosciuti quale orario di lavoro e giustificati come "aggiornamento obbligatorio".

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

g) Le ore di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo non vengono contabilizzati nel monte orario definito alla lettera b) dell'articolo 9 del presente Regolamento.

## *Articolo 12 – Tutele e obblighi*

a) In ottemperanza a quanto previsto dall'art.50 comma 2 del T.U. il RLS "*non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali*" ed in particolare:

   i. non possono essere avviati procedimenti disciplinari nei confronti di un RLS per condotte adottate nell'esercizio della propria funzione ad eccezione di fattispecie esplicitamente previste all'interno del presente Regolamento;

   ii. non possono essere adottati nei confronti del RLS provvedimenti ritorsivi quali trasferimenti, cambi mansione, cambi turno durante contenziosi e/o procedimenti di Polizia Giudiziaria derivanti da esposti e segnalazioni effettuate dal lavoratore designato salvo che questi non siano concordati con il lavoratore stesso e/o riferiti a riorganizzazioni antecedenti alla data di formalizzazione di esposti/segnalazioni;

   iii. non possono essere accolte dall'Azienda valutazioni individuali negative che abbiano quale motivazione l'attività di RLS e/o il tempo di lavoro utilizzato per lo svolgimento del ruolo fatti salvi i limiti e le condizioni definite dal presente Regolamento.

b) Nell'esercizio delle proprie funzioni il RLS è tenuto a:

   i. mantenere il segreto in ordine ai processi lavorativi e alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni fatto salvo quanto consentito dalle proprie attribuzioni;

   ii. informare con adeguato anticipo, sulla base della regolamentazione aziendale, il proprio Dirigente Responsabile riguardo agli impegni connessi all'attività di RLS al fine di consentire un'adeguata pianificazione delle attività e, compatibilmente con la natura e l'urgenza dell'impegno connesso alle proprie attribuzioni, rivederne la programmazione al fine di non creare disservizi all'utenza dell'Azienda;

   iii. pur nel rispetto delle proprie attribuzioni, non arrecare mai grave danno o impedimento alle attività dell'azienda ospedaliera e ai servizi offerti alla popolazione;

   iv. non ledere la privacy e/o la dignità e/o la sicurezza degli utenti e dei lavoratori dell'Azienda;

   v. non mettere a rischio la propria e altrui sicurezza o incolumità;

   vi. mantenere un comportamento rispettoso ed una comunicazione adeguata al contesto senza utilizzare frasi e/o affermazioni ingiuriose e/o offensive nei confronti di tutte le funzioni aziendali;

   vii. avere riguardo di non essere lesivo dell'immagine dell'Ente, dei suoi Rappresentanti e dei suoi lavoratori;

*Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA*
*Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it*
*info@ospedale.al.it*

*asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)*

*C.F. – P.I. 01640560064*

viii. avere riguardo di esercitare le proprie funzioni nei confronti di tutti i lavoratori senza discriminazioni di genere, provenienza, appartenenza politica e/o sindacale o ruolo;

ix. attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente Regolamento e, per quanto non previsto, alle disposizioni normative vigenti.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# CAPO III – CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

## *Articolo 13 – Riunione periodica*

a) L'Azienda organizza ed effettua almeno una volta per anno solare una Riunione Periodica conformemente alle previsioni di cui all'articolo 35 del T.U., ferma restando la possibilità di ulteriori incontri programmati in relazione a specifiche esigenze di consultazione.

b) La Riunione Periodica è convocata con almeno 7 giorni di preavviso dal Direttore Generale.

c) La presenza alla Riunione Periodica è attestata mediante apposito registro utilizzato per il riconoscimento dell'orario di lavoro dei RLS come previsto dalla lettera d) dell'articolo 9 del presente Regolamento.

d) Di ogni Riunione Periodica è redatto un verbale che viene trasmesso in visione mediante posta elettronica per giorni 7 al fine di ricevere indicazioni di revisione/integrazione al termine dei quali si intende tacitamente approvato.

e) Il verbale della Riunione Periodica così come modificato e integrato nelle modalità sopra riportate è sottoscritto unicamente dal verbalizzante le cui funzioni sono assunte di norma dal personale della SSa Servizio di Prevenzione e Protezione.

f) L'originale del verbale della Riunione Periodica è conservato agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è consultabile presso i locali del servizio stesso, mentre copia digitale viene conservata e messa a disposizione dei RLS nelle modalità riportate all'articolo 15 del Regolamento.

g) In aggiunta a quanto previsto al punto a), entro 60 giorni dalla designazione di cui all'articolo 2 del Regolamento è convocata, nelle modalità declinate nel presente articolo, la prima Riunione Periodica di insediamento dei RLS di nuova nomina al fine di garantire un adeguato passaggio di consegne sugli aspetti pratici connessi al ruolo.

h) Quanto previsto alla lettera b) non si applica in caso di sostituzioni di singoli RLS per i quali sarà ritenuto sufficiente per il passaggio di consegne un colloquio con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione entro 60 giorni dalla designazione del lavoratore incaricato.

i) In occasione della Riunione Periodica di cui alla lettera g) i RLS individuano un rappresentante con funzione di coordinatore per le specifiche attività previste e declinate nel Regolamento.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 14 – Trasmissione delle informazioni e delle comunicazioni*

a) Il mezzo di comunicazione attraverso il quale l'azienda veicola le informazioni ordinarie a tutti i RLS, fatto salvo quanto diversamente indicato nei successivi articoli 15 e 16, è la casella di posta elettronica aziendale.

b) Per informazioni ordinarie si intendono tutte quelle comunicazioni non urgenti che riguardano principalmente:

   i. convocazioni a riunioni, gruppi di lavoro ed altre attività;

   ii. comunicazioni relative ad attività programmate riferite ad argomenti oggetto di consultazione, tra cui valutazioni dei rischi, prove e simulazioni di emergenza;

   iii. informative di carattere generale su tematiche attinenti a contenuti oggetto di consultazione;

   iv. riscontri a segnalazioni e richieste formalizzate.

c) Per tutte le informazioni non ordinarie l'Azienda informa telefonicamente il coordinatore dei RLS il quale ha il compito di inoltrare il contenuto a tutti i lavoratori designati.

d) Per informazioni non ordinarie si intendono tutte quelle comunicazioni relative a eventi non programmabili, imprevisti e/o urgenti che richiedono un rapido e immediato intervento da parte delle funzioni aziendali preposte e per i quali non è possibile garantire un congruo preavviso ai RLS; rientrano, a titolo esemplificativo:

   i. l'accesso ai luoghi di lavoro degli Organi di Vigilanza, laddove venga esplicitamente richiesta la presenza e/o l'informazione di un RLS;

   ii. sopralluoghi e/o interventi connessi a pericoli gravi e/o immediati;

   iii. eventi avversi quali incendi e/o infortuni gravi occorsi a lavoratori e/o incidenti.

e) L'informazione viene trasmessa al RLS dal Dirigente che ha la responsabilità del procedimento oggetto di comunicazione.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 15 – Archivio della documentazione*

a) Al fine di garantire la maggiore accessibilità e trasparenza alle informazioni e alla documentazione e ridurre contestualmente le istanze di accesso agli atti, l'Azienda mette a disposizione un archivio digitale presso l'Area Comune del server aziendale, disponibile H24, contenente:

   i. documenti approvati, ovvero Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), Piani di Emergenza (PEI), Documenti di valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e procedure operative

   ii. provvedimenti organizzativi, ovvero deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro, elenchi dei dirigenti e dei preposti, elenchi dei lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze, documenti rilevanti ritenuti pertinenti

   iii. altra documentazione, ovvero programmi di formazione, manuali, cartelli ed altro materiale informativo consegnato, verbali rilasciati dagli Organi di Vigilanza e verbali delle Riunioni Periodiche

b) La documentazione di cui sopra deve essere consultata esclusivamente all'interno delle infrastrutture digitali appositamente predisposte e non possono essere divulgate ad eccezione dei seguenti casi:

   i. per richiedere il supporto/parere di un consulente tecnico di fiducia che deve possedere comprovate competenze e/o esperienze per il parere richiesto;

   ii. per informare i lavoratori in merito ai provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i corretti comportamenti da adottare;

   iii. per tutti i casi in cui la condivisione della documentazione con le funzioni aziendali sia finalizzata a promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

   iv. per tutti i casi in cui la condivisione della documentazione con le funzioni aziendali sia finalizzata a d effettuare proposte in merito alla attività di prevenzione.

c) La suddetta documentazione, ad eccezione dei documenti del Sistema di Gestione della Qualità, può essere consultata in originale presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9 – 11 oppure previo appuntamento.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 16 – Valutazione dei rischi e relativa consultazione*

a) La pianificazione e la programmazione delle attività relative alla valutazione dei rischi viene comunicata ai RLS nel corso della Riunione Periodica fatta salva la possibilità del Datore di Lavoro di modificare la suddetta pianificazione per necessità contingenti.

b) Una volta predisposta una bozza di DVR, dopo averla condivisa con il Direttore Generale e le funzioni maggiormente competenti/interessate in relazione all'oggetto della valutazione, il Servizio di Prevenzione e Protezione inserisce il documento con i RLS presso lo stesso archivio digitale menzionato nell'articolo precedente.

c) I RLS si impegnano pertanto a visionare periodicamente i contenuti messi a disposizione per consultazione che può avvenire esclusivamente nelle modalità già descritte alla lettera b) dell'articolo 15 del Regolamento.

d) Entro i primi 7 giorni di ogni mese il Servizio di Prevenzione e Protezione comunica ai RLS l'elenco dei documenti condivisi il mese precedente.

e) La conservazione del documento in consultazione è garantita, fatte salve diverse richieste da parte dei RLS, per almeno 30 giorni.

f) Dopo 7 giorni dalla condivisione di cui alla lettera b) l'Azienda procede alla raccolta delle firme necessarie per l'approvazione del DVR, ovvero Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente ed altri soggetti interessati/coinvolti nell'elaborazione del documento.

g) Il RLS coordinatore è tenuto a sottoscrivere il documento per attestare:

   i. la data certa di approvazione;

   ii. l'avvenuta consultazione dei RLS nelle modalità descritte dal presente articolo.

h) Il RLS coordinatore può rifiutare di sottoscrivere il documento unicamente nei casi in cui la valutazione non sia stata effettivamente condivisa per consultazione.

i) Quanto sopra non esclude la possibilità e la facoltà del RLS di evidenziare, in qualsiasi momento, eventuali carenze rilevate nella consultazione del documento stesso.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 17 – Consultazione e partecipazione*

a) I RLS sono consultati in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla nomina del Medico Competente e alle deleghe di funzioni mediante la convocazione di una specifica riunione secondo le modalità già riportate all'articolo 13.

b) Ai RLS è garantita la partecipazione in taluni procedimenti di esclusiva e specifica competenza dell'azienda ai sensi della normativa, legati agli acquisti che possono avere un diretto impatto sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro in qualità di componenti della Commissione tecnica di valutazione delle offerte pervenute in sede di procedimenti di gara per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, indumenti di lavoro, ausili alla movimentazione o altri beni di cui sono note problematiche di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero sulle quali siano pervenute lamentele da parte dei lavoratori stessi

   La partecipazione alle attività di cui sopra viene richiesta dal Responsabile unico del procedimento (RUP) al coordinatore che ha 7 giorni di tempo per verificare la disponibilità di un RLS da coinvolgere nella Commissione tecnica. Decorsi 7 giorni in assenza di riscontro il RUP potrà procedere alla nomina della Commissione tecnica giudicando i RLS indisponibili per l'attività.

c) I RLS sono altresì consultati in merito alla revisione delle Procedure, dei DVA e delle Istruzioni operative del Sistema di Gestione della Qualità che vedono coinvolto il Servizio di Prevenzione e Protezione nell'elaborazione del documento. La consultazione avviene nelle medesime modalità previste all'articolo 16 del Regolamento.

d) Ai RLS è consentita la partecipazione alle Riunioni di cooperazione e coordinamento relative ai contratti di appalto, d'opera o somministrazione nei casi in cui gli stessi RLS rilevassero problematiche connesse alla gestione delle interferenze con i fornitori dell'Azienda.

e) I RLS sono interpellati dalla S.C. Area Sviluppo Strategico e Innovazione Organizzativa nelle indagini di *customer satisfacion* relativamente al grado di soddisfazione riguardo l'operato della S.s.a. Servizio di Prevenzione e Protezione e S.S.a. Medico Competente.

f) Le attività declinate nel presente articolo non sono computabili nel monte orario definito all'articolo 9 lettera b) del Regolamento. Ai fini del riconoscimento previsto alla lettera d) dell'articolo 9, si intende "attestazione probante"

   i. la comunicazione di avvenuta partecipazione alle attività di cui alla lettera b) ed e) del presente articolo trasmessa dal RUP alla S.C. Area Politiche Risorse Umane;

   ii. la comunicazione di avvenuta partecipazione alle attività di cui alla lettera c) del presente articolo trasmessa dalla segreteria del CTS alla S.C. Area Politiche Risorse Umane.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

### *Articolo 18 – Gruppi di lavoro*

a) È garantita ad almeno un RLS la partecipazione quale componente a tutti i gruppi di lavoro costituiti per la valutazione e la gestione dei rischi lavorativi, salvo diverse indicazioni normative, ed in particolare:

   i. gruppo di lavoro per la valutazione e la gestione dello stress lavoro correlato;

   ii. gruppo di lavoro per la valutazione e la gestione delle aggressioni a danno del personale;

   iii. commissione per la valutazione del rischio radiologico.

   La partecipazione a questi gruppi di lavoro è garantita ad un massimo 2 lavoratori. L'individuazione del/dei RLS da coinvolgere viene comunicata dal coordinatore al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

# CAPO IV – ATTIVITÀ SVOLTA SU INIZIATIVA

## *Articolo 19 – Accesso ai luoghi di lavoro*

a) L'Azienda garantisce ai RLS l'accesso a tutti i luoghi di lavoro nelle modalità e nei limiti definiti nel presente articolo al fine di tutelare la privacy e/o la sicurezza degli utenti nonché per garantire la sicurezza del RLS in caso di accessi ad aree a rischio specifico.

b) Per l'accesso ai luoghi di lavoro differenti dalle aree in cui esercita abitualmente la propria attività lavorativa il RLS comunica via *e-mail* al Dirigente responsabile del luogo, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente l'intenzione di effettuare il sopralluogo con un preavviso di almeno 7 giorni.

c) Se possibile il sopralluogo è effettuato in presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente o, in loro assenza, in presenza del Preposto nominato per l'area oggetto di sopralluogo.

d) Il sopralluogo è condotto adottando tutte le misure di prevenzione e protezione previste, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali necessari.

e) L'obbligo di preavviso è derogabile nei seguenti casi:

   i. laddove sia stato segnalato un pericolo grave ed immediato che richiede un rapido intervento – in questi casi il RLS è tenuto comunque ad avvisare telefonicamente e senza ritardi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente la natura del pericolo;

   ii. laddove vi sia un motivato sospetto che, nei sopralluoghi effettuati nella modalità ordinaria, le problematiche siano state occultate per impedire il corretto operato da parte del RLS; di tale sospetto il RLS è tenuto ad informare contestualmente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.

f) Nei sopralluoghi effettuati in deroga all'obbligo di preavviso il RLS è comunque tenuto, a sua tutela, ad essere accompagnato da un lavoratore di sua fiducia assegnato alla Struttura operativa oggetto di verifica che possa illustrare i rischi presenti e le modalità di gestione degli stessi.

g) Il lavoratore di cui alla lettera f) in forza dell'art.299 del T.U. eserciterà di fatto nei confronti del RLS le funzioni proprie del Preposto.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

## *Articolo 20 – Segnalazioni e formalizzazione di richieste*

a) L'Azienda garantisce ai RLS, nelle modalità e nei limiti previsti nel presente articolo, la possibilità di segnalare i rischi individuati nel corso della ropria attività, nonché di richiedere le informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, oltre a quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.

b) I RLS si impegnano a non richiedere documentazioni e/o informazioni già fornite e messe a disposizione nelle modalità riportate nel Regolamento al fine di garantire un più efficiente funzionamento delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi.

c) La modalità ordinaria per la formalizzazione di segnalazioni e/o richieste sono le Riunioni periodiche.

d) Al di fuori delle Riunioni periodiche, salvo problematiche relative a pericoli gravi ed immediati e/o il cui intervento da parte delle funzioni aziendali è considerato indilazionabile, i RLS, al fine di ridurre le dispersioni e di ottimizzare le comunicazioni e le risorse aziendali, si impegnano a limitare al minimo strettamente necessario le richieste formalizzate a livello individuale preferendo un coordinamento tra i rappresentanti ed un'azione collettiva.

e) L'azione collettiva si intende esercitata nella modalità che segue:

   i. i RLS richiedono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente di organizzare entro 7 giorni un incontro volto ad illustrare e rappresentare le istanze, i rischi individuati e tutto quanto rientrante nelle attribuzioni riferite al ruolo;

   ii. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, esaminate le istanze presentate, definiscono e concordano una proposta di intervento e/o organizzano un'apposita riunione con le funzioni aziendali delegate interessate dalle problematiche;

   iii. laddove l'intervento risultasse inefficace il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente informano il Direttore Generale per una valutazione specifica della problematica ed una definizione delle misure da adottare;

   iv. ad esito del procedimento descritto viene convocata una specifica Riunione Periodica.

f) Nel caso di problematiche relative a pericoli gravi ed immediati e/o il cui intervento da parte delle funzioni aziendali è considerato indilazionabile, il RLS informa telefonicamente, senza ritardi, il Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Medico Competente per l'immediata presa in carico della problematica nelle modalità ritenute più opportune per la gestione della stessa.

g) Nel caso in cui le modalità riportate nel presente articolo risultassero inefficaci o insoddisfacenti il RLS può formalizzare le criticità individuate al Direttore Generale a mezzo *e-mail*.

h) Qualora anche ad esito della segnalazione di cui alla lettera g) il RLS ritenesse non adeguata la presa in carico della problematica segnalata, lo stesso può fare ricorso alle autorità competenti come previsto dalla lettera a), comma 1 del T.U.

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel . 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)
C.F. – P.I. 01640560064

# CAPO V – GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO

## *Articolo 21 – Disposizioni transitorie*

a) Nell'approvare il presente regolamento si definisce il seguente percorso di attuazione:
   i. i RLS attualmente nominati restano in carica fino a successiva e diversa comunicazione da parte delle RSU nelle modalità definite dall'articolo 2;
   ii. quanto introdotto nel Capo II del Regolamento è immediatamente esecutivo, fatti salvi gli eventuali tempi tecnici di adeguamento relativamente alle infrastrutture digitali e alla formazione;
   iii. quanto introdotto nel Capo III del Regolamento è immediatamente esecutivo, fatti salvi i tempi tecnici per la creazione, l'archiviazione e la digitalizzazione dei documenti da inserire all'interno dell'archivio digitale previsto dall'art.15;
   iv. quanto introdotto nel Capo IV è immediatamente esecutivo.

## *Articolo 22 – Monitoraggio e revisione*

a) Nell'approvare il presente regolamento si concorda di monitorare costantemente le eventuali problematiche di tipo applicativo e di proporre eventuali modifiche.
b) Le modifiche al regolamento non possono essere introdotte:
   i. nel semestre che precede le procedure elettorali delle RSU;
   ii. nel semestre che precede la scadenza dell'incarico del Direttore Generale.
c) Qualora il Legislatore introducesse variazioni normative successive in contrasto con uno o più articoli del Regolamento questi si intendono automaticamente revisionati in conformità alle nuove disposizioni.

## *Articolo 23 – Disciplina delle inosservanze*

a) L'inosservanza sistematica e non eccezionale del presente Regolamento da parte di una o più funzioni aziendali può essere valutata in sede disciplinare secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare a seguito di specifica segnalazione da parte del RLS che ha rilevato l'inadempienza.
b) Nel caso in cui, anche a seguito di segnalazione, l'inosservanza proseguisse senta interventi correttivi il RLS può fare ricorso alle autorità competenti per violazione di uno o più obblighi di consultazione riportati in premessa.
c) L'inosservanza sistematica e non eccezionale del presente Regolamento da parte di RLS può essere valutata in sede disciplinare secondo le modalità previste dal Regolamento disciplinare a seguito di specifica segnalazione da parte del Dirigente che ha rilevato l'inadempienza.

Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. **574** del **28/12/2022** ((ai sensi D.G.R. n. 19-3301 del 28.5.2021)

Oggetto ADOZIONE DEL ``REGOLAMENTO AZIENDALE PER L`INDIVIDUAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE CONFERITE AI LAVORATORI INCARICATI`` (NESSUNA SPESA)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/12/2022

---

Esecutiva dal: 07/01/2023

---

**Questo atto è stato firmato digitalmente da**:

Modeo Federico - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
Bernini Luciano - Direttore Sanitario
Corona Massimo - Direttore Amministrativo
Alpe Valter - Il Direttore Generale
Mauro Stefania - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Modeo Federico